

**Il conferimento, la cessione d'azienda, il  
conferimento e lo scambio di partecipazioni: aspetti  
contabili e fiscali**

Master in Diritto Tributario (MDT)  
Università L. Bocconi – 20 e 21 febbraio 2013

**Fabio Aramini, LL.M.**  
**Partner**

Studio Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

## **Il conferimento d'azienda: aspetti contabili e fiscali**


Master in Diritto Tributario (MDT)  
Università L. Bocconi – 20 e 21 febbraio 2013

**Fabio Aramini, LL.M.**  
**Partner**

Studio Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

## Quadro normativo post finanziaria 2008 (L. n. 244 del 24.12.07)

- Art. 9
- Art. 86
- Art. 101
- Art. 176
- Artt. 178, 179, 180



## Art. 176 – ambito soggettivo ed oggettivo

### ! Soggetto conferente e conferitario

- Tutti i soggetti titolari di reddito di impresa

### ! Soggetti non residenti

- Possibile alla condizione che l'azienda sia situata in Italia

### ! Aziende

- Il complesso aziendale trasferito deve essere autonomo e atto a produrre reddito
- In Italia o all'estero
  - Alcuni casi non sono disciplinati dalla norma

## Art. 176 – la disciplina

### ! **Soggetto conferente**


- Deve assumere quale valore delle partecipazioni l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita
  - Quadro RV

### ! **Soggetto conferitario**

- Subingresso nelle posizioni del soggetto conferente limitatamente agli elementi dell'attivo o del passivo conferiti
  - Subingresso non riguarda le poste del PN
  - Quadro EC
  - Quadro RV


Art. 176 – conferimento tra soggetti residenti

Caso 1: si applica



Conferimento  
di ramo di  
azienda  
situato in Italia

Caso 2: si applica



Conferimento  
di ramo di  
azienda  
situato  
all'estero

Art. 176 – conferitario non residente

Caso 3: conferente italiano  
Si applica se azienda in Italia



Art. 176 – conferente non residente

Caso 4: conferitario italiano  
Si applica se azienda in Italia




Art. 176 – conferente e conferitario non residente

Caso 5: conferente e conferitario non residenti

E' rilevante se azienda in Italia



Ci sono casi in cui l'Art. 176 non si applica



Disciplina del conferimento di azienda se non si applica  
l'Art. 176

- † Valore di realizzo pari a quello normale: Art. 9(2)
- † Art. 86 e 101
- † Equiparazione alle cessione a titolo oneroso: Art. 9(5)

## Rapporto tra la disciplina domestica e quella comunitaria

- ‡ Art. 178: la fattispecie
- ‡ Art. 179: la disciplina
- ‡ Art. 180: le riserve in sospensione di imposta
  - Viene regolata solo una fattispecie...

## **L'imposta sostitutiva**

Master in Diritto Tributario (MDT)  
Università L. Bocconi – 20 e 21 febbraio 2013

**Fabio Aramini, LL.M.**  
**Partner**

Studio Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

## Quadro normativo

- ! Art. 176
  - D.M. 25.7.98
  
- ! Art. 15(10-12) D.L. n. 185 del 29.11.08

## L'imposta sostitutiva – profili soggettivi

- ! Opzione del **conferitario** anche se società di persone o in regime di trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 o consolidato
- ! **Differenza** con il vecchio regime del D.lgs. 358/97 che prevedeva opzione del conferente (con ulteriore facoltà di tassazione ordinaria)

## L'imposta sostitutiva – profili oggettivi

- ! Limitazione alle **immobilizzazioni materiali ed immateriali** classificate come tali nel bilancio del conferitario (Art. 1(1) D.M. 25.7.08)
  - Incluso l'avviamento
  - Esclusi gli oneri pluriennali (il D.M. parla di “beni”)
  - Esclusi beni merce ed immobilizzazioni finanziarie
  
- ! **Soggetti IAS** senza schema rigido di bilancio
  - Assonime circ. n. 51 del 12.9.08, par. 3.2.1 → riferimento alla collocazione secondo principi contabili nazionali
  
- ! Cassazione n. 9950 del 16.4.08
  - E **sindacabile** la ripartizione del corrispettivo
  - Clausola contrattuale → indicare i beni
  - Perizia di stima

## L'imposta sostitutiva – profili oggettivi (cont.)

- ! E' possibile il riallineamento di tutti i disallineamenti preesistenti nel bilancio della conferente
  - Circ. n. 57/E del 25.9.08, par. 3.3.1
  - Es. da altri conferimenti, da rivalutazioni economiche, da FTA
    - Rel. al D.M. 25 luglio 2008


## L'imposta sostitutiva – profili oggettivi (cont.)

- ! **Non possono** formare oggetto di affrancamento
  - Circ. n. 57/E del 25.9.08, par. 3.3.1
- I disallineamenti da **quadro EC**
  - Norma speciale: deve essere applicata prioritariamente (Art. 1(3) D.M. 25.7.08)
- I disallineamenti già presenti nel bilancio della conferitaria prima dell'operazione straordinaria → “beni ricevuti”
  - *Reverse acquisition?* → “beni ricevuti”? Si tratterebbe di riallineare disallineamenti derivanti dall'operazione stessa → Ris. n. 111/E del 27.4.09 (fusione inversa)?

## L'imposta sostitutiva – l'importo "affrancabile"

### Nota bene

- La plusvalenza in capo al conferente non corrisponde al valore affrancabile in capo al conferitario

Conferente				Conferitario		
Attività	600	100 P.N.		Attività	1.000	200 P.N.
		500 Passività				800 Passività

Plusvalenza 100 vs. valore affrancabile di 400

L'imposta sostitutiva – l'importo "affrancabile" (cont.)

## ! Nota bene

- Assonime circ. n. 51 del 12.9.08, par. 3.2.3 → si affranca il valore netto → circ. n. 28/E del 11.6.09, par. 3



Valore affrancabile = 20 = 50 – 30 (valore netto del fondo in capo al conferente)

L'imposta sostitutiva – l'importo "affrancabile" (cont.)

Nota bene

- E' affrancabile il fondo imposte differite?
- Ris. n. 50/E del 11.6.10? Fusione per incorporazione vs. Fusione per unione e conferimento



L'imposta sostitutiva – l'importo "affrancabile" (cont.)

HoldCo post fusione per incorporazione					
	Attività	10.500	14.000	P.N.	<u>Aliquota = 27,5% + 3,9%</u> <u>= 31,4%</u>
	Disavanzo	3.500			
HoldCo post fusione per incorporazione					
	Attività	10.500	14.000	P.N.	<u>Fiscalità differita = 5.117</u> <u>– 3.500 = 1.617</u>
	Immobili	3.500	1.617	FID	
		+			
		1.617			
<u>Valore affrancabile = 3.500 + 1.617</u>					

## L'imposta sostitutiva – l'importo "affrancabile" (cont.)

### Nota bene

- OIC 25 e IAS12 → Assonime circ. n. 51 del 12.9.08, par. 3.2.3
  - Le imposte differite relative a operazioni **che hanno interessato direttamente il patrimonio netto**, senza transitare da conto economico, sono contabilizzate nel fondo imposte differite tramite riduzione della posta di patrimonio netto creatasi a seguito dell'operazione stessa

Conferente			➔	Conferitario		
Attività	100	30 P.N.		Attività	50	43,72 P.N.
		70 Fondo amm.				6,28 FID*
						* 20 x (Ipotesi aliquota) 31,4%

Valore affrancabile = 20 = 50 – 30 (valore netto del fondo in capo al conferente)

## L'imposta sostitutiva – profili temporali

- † Opzione nella dichiarazione relativa **all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o il successivo** nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo di imposta
  
- † Il momento di perfezionamento dovrebbe coincidere con **l'iscrizione della delibera** di aumento di capitale sociale
  - Salvo eventuale **posticipazione** degli effetti

## L'imposta sostitutiva – l'affrancamento parziale

- ! Possibile **affrancamento parziale** (Art. 1(2) D.M. 25.7.08)
  - Categorie omogenee
    - ✓ 5 categorie per beni immobili
    - ✓ Beni mobili raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento
    - ✓ Immobilizzazioni immateriali sempre singoli “beni”
  
- ! **Differenza** con
  - Il regime previsto dal D.lgs. 358/97
  - Affrancamento Quadro EC
    - ✓ Intero ammontare per categoria omogenea

## L'imposta sostitutiva – gli effetti

### ! **Ammortamento** (Art. 1(7) D.M. 25.7.08)

- Dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione (i.e., presentata la dichiarazione)
- Esempio:
  - Conferimento anno 2012
  - Dichiarazione presentata nel 2013
  - Ammortamenti riconosciuti dal 2013

## L'imposta sostitutiva – gli effetti (cont.)

### Plusvalenza

- Dal quarto periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è esercitata l'opzione (i.e., presentata la dichiarazione)
- Esempio:
  - Conferimento anno 2012
  - Dichiarazione presentata nel 2013
  - Plusvalenze riconosciute dal 2017

## L'imposta sostitutiva – il vincolo di detenzione

- ! Se realizzo prima del quarto periodo di imposta successivo all'esercizio dell'opzione
  - Non c'è realizzo in presenza di **operazioni neutrali**
  - Valore del bene ridotto dell'importo affrancato e degli ammortamenti dedotti
  - Accredito dell'imposta sostitutiva corrisposta
    - **Quale aliquota?** Il decreto non lo dice
      - Logica vuole l'aliquota più elevata

## L'imposta sostitutiva – il vincolo di detenzione (cont.)

- † Bene iscritto a 100 rivalutato a 130 – aliquota di ammortamento del 10%
  
- † Quale è il valore del bene ridotto dell'importo affrancato e degli ammortamenti dedotti da confrontare con il valore di cessione? Cfr. Assonime circ. n. 51 del 12.9.08, par. 3.2.10, nota 91
  - †  $130 - 30$  (valore affrancato) –  $13$  (ammortamento dedotto – hp 1 anno) = 87

## L'imposta sostitutiva – le modalità e l'importo da corrispondere

- ! L'opzione si intende **perfezionata** con il versamento della prima rata (Art. 1(4) D.M. 25.7.08)
  
- ! La **misura** dell'imposta sostitutiva è così fissata:
  - 12% fino ad 5.000.000
  - 14% per la parte eccedente e fino ad 10.000.000
  - 16% per la parte eccedente
    - Tre rate:
      - 30% - 40% - 30% con interessi del 2,5%

## Imposta sostitutiva di cui all'Art. 15(10-12) D.L. 185 del 29.11.08

- ! Imposta sostitutiva del 16% opzionale su **attività immateriali**
  - “Attività” vs. “beni”
    - Anche oneri pluriennali
  - Riconoscimento fiscale **a partire dall'esercizio successivo** a quello in cui è versata l'imposta sostitutiva
    - Trattamento **deteriore** rispetto al regime Art. 176 visto il differimento del riconoscimento dell'ammortamento
    - Inoltre, l'ammortamento di avviamento e marchi in 10 esercizi solo sul “maggior valore”
  - Resta il **periodo di sorveglianza**

## Imposta sostitutiva di cui all'Art. 15(10-12) D.L. 185 del 29.11.08

- ! Aliquota ordinaria per riallineare attività diverse (es. rimanenze)
  - Non è possibile l'utilizzo delle perdite fiscali
  - Non c'è il periodo di sorveglianza
  
- ! Per i crediti imposta al 20%
  - Riconoscimento immediato del valore ai fini delle rettifiche di valore
  - Non c'è il periodo di sorveglianza
  
- ! Versamenti da fare in un'**unica soluzione**
  
- ! **Non è possibile** per lo stesso bene e per lo stesso periodo d'imposta optare per l'applicazione in parte del regime ex Art. 15 ed in parte del regime ex Art. 176

## Le aggregazioni aziendali nei soggetti IAS qualificate come *business combination*

- ! Viene riconosciuta natura realizzativa a tutte le operazioni di *business combination* – IFRS 3
  - Operazioni che determinano il conseguimento da parte di un'impresa del controllo di una o più attività aziendali delle altre imprese partecipanti all'aggregazione
  - Purchase method
    - Conferente
      - ✓ La differenza a conto economico
    - Conferitario
      - ✓ Costo di acquisto > FV dei beni – allocazione a avviamento
      - ✓ Costo di acquisto < FV dei beni – allocazione a conto economico come utile straordinario

Le aggregazioni aziendali nei soggetti IAS non qualificate come *business combination*

- ! L'IFRS 3 non si applica alle aggregazioni infragruppo (*under common control*)
  - Assirevi OPI (orientamenti preliminari) n. 1:
    - Continuità dei valori
    - Conferente
      - ✓ La differenza a patrimonio netto

## Le aggregazioni aziendali nei soggetti IAS non qualificate come business combination (cont.)

- † L'IFRS 3 non si applica alle aggregazioni infragruppo (*under common control*)
  - Assirevi OPI (orientamenti preliminari) n. 1:
    - Continuità dei valori
    - Conferitario
      - ✓ La società conferitaria dovrebbe rettificare il patrimonio netto con una **riserva negativa**
- † Si può affrancare la riserva negativa di PN?
  - Ris. n. 124 del 6.12.10 → non è possibile

Le aggregazioni aziendali nei soggetti IAS non qualificate come *business combination* (cont.)

- † L'IFRS 3 non si applica alle aggregazioni infragruppo (*under common control*)
  - Assirevi OPI (orientamenti preliminari) n. 1:
    - Purchase method solo se le aggregazioni hanno una significativa influenza sui flussi di cassa futuri dell'azienda trasferita

## La modalità contabile con cui viene effettuato il conferimento

- ! La **successione a saldi aperti** è il principio portante della disciplina fiscale dei conferimenti di azienda
  - Principio non perfettamente aderente alla rappresentazione contabile dell'operazione di conferimento
  
- ! **Principi contabili nazionali:**
  - A saldi chiusi o a saldi aperti
  
- ! **Principi contabili internazionali:**
  - *Business combination: purchase method* (a saldi chiusi)
  - *Non business combination: valori storici* (a saldi aperti) o *purchase method* (a saldi chiusi)

## Riflessi fiscali della rappresentazione contabile a saldi chiusi ai fini dell'affrancamento

- Per effetto dell'**abrogazione del regime delle deduzioni extracontabili** gli ammortamenti deducibili sono solo quelli imputati a conto economico

## L'imposta sostitutiva e l'elusione fiscale

- ! Sposto qualcosa
  - Funzioni
  - Beni
  - Rischi
  
- ! Utilizzo qualcosa
  - *Tax deferral*
  - *Tax re-qualification*
  - *Tax-arbitrage*

## L'imposta sostitutiva e l'elusione fiscale (cont.)

- ! Quando **conviene** affrancare i valori?
  - Entità dei valori da affrancare
  - Tempo previsto per l'espletamento del processo di ammortamento
  - Aspettativa di redditi imponibili
  
- ! Una scelta che non comporta **mai** elusione fiscale
  - Natura incentivante essendo asistemica
  - Ris. n. 117/E del 15.7.99

## L'imposta sostitutiva e l'IRAP

- ! Necessario affrancamento
  - Principio di derivazione? Non si applica

## **Altre considerazioni in merito al conferimento di azienda**


Master in Diritto Tributario (MDT)  
Università L. Bocconi – 20 e 21 febbraio 2013

**Fabio Aramini, LL.M.**

**Partner**

Studio Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

## Il conferimento ed il consolidato fiscale



- Ris. n. 110/E del 22.5.07
- La successione fiscale è limitata agli elementi attivi e passivi
- La successione fiscale non si estende alle posizioni soggettive del conferente e quindi all'opzione di consolidato fiscale

## La conferibilità dell'avviamento

- ! Circ. n. 8/E del 4.3.10, p. 2 → non può essere conferito **l'avviamento** (fiscalmente riconosciuto)
  - ! L'avviamento è un “asset” che non viene conferito ma stornato a seguito della perdita di valore conseguente al trasferimento

## La conferibilità dell'avviamento (cont.)

- Prassi precedente
  - Circ. 28/E del 11.6.09, par. 5 a commento del D.L. 185

“A tal riguardo, potrebbe verificarsi che la società avente causa presenti, con riferimento al medesimo elemento patrimoniale (avviamento o marchio d'impresa), un valore fiscalmente riconosciuto “misto”, ossia, in parte assoggettato al regime d'imposta sostitutiva in esame (nei limiti del maggiore valore iscritto per effetto dell'operazione straordinaria) ed in parte assoggettato alla disciplina ordinaria di cui all'articolo 103 del Tuir (nei limiti del valore “ereditato” dal dante causa, per effetto dell'operazione straordinaria).

In tale ultima circostanza, quindi, si dovranno idealmente separare i due “diversi” valori fiscali ed assoggettare, il primo, al processo di ammortamento fiscale “per noni” (ai sensi del regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10) ed il secondo, al processo di ammortamento ordinario di cui all'articolo 103 del Tuir. ”

## La conferibilità dell'avviamento (cont.)

- Prassi precedente
  - Circ. 8/E del 13.3.09, par. 3.2 → nello stesso senso
  
- Art. 1(1) del D.M. 25.7.08 → beni ricevuti «compreso l'avviamento»
  
- L'operazione di conferimento è fiscalmente neutrale e non realizzativa
  - Art. 176(1) → subentro in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo
  
- Norma di comportamento n. 181 AIDC → l'avviamento rappresenta una qualità dell'azienda che non può circolare autonomamente e si trasferisce necessariamente con essa

## L'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali

- † Sono dovute in misura fissa

## Art. 176 – uno strumento di pianificazione fiscale

### ! Cessione di partecipazioni vs. cessione di azienda

- Non si applica l'Art. 37-bis (*Share deal vs Asset deal – Exit strategy*)
  - Rapporto con la *participation exemption*
    - Art. 176(4), circ. 36/E del 4.8.04, par. 2.3.6 e ris. n. 227/E del 18.8.09
  - Elusione ad altri fini?
    - Art. 20 D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986
      - ✓ Effetti giuridici vs. effetti economici
      - ✓ Approfondimenti Assonime n. 5 del 2009
      - ✓ Norma di comportamento AIDCEC n. 186 del 2012
    - Abuso del diritto
      - ✓ Fattispecie comparabili?

## Il conferimento di azienda da parte dell'imprenditore individuale

- † Il costo della partecipazione ricevuta è pari al valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita
- † La partecipazione ricevuta è sempre qualificata
- † Art. 176(2-bis)

## I debiti tributari (Art. 14 D.Lgs. 472/97)

- ! **Responsabilità solidale** del cessionario dell'azienda
  - Violazioni già contestate o irrogate (senza limiti di tempo)
  - Violazioni che, anche se non contestate e non irrogate alla data della cessione, sono state commesse nell'anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due precedenti
  
- ! Carattere **sussidiario** della responsabilità
  
- ! La responsabilità è **limitata** al valore dell'azienda o del ramo di azienda trasferito

## I debiti tributari (Art. 14 D.Lgs. 472/97) (cont.)

- ! E' possibile richiedere un **certificato** delle contestazioni in corso
  - Effetto liberatorio se negativo o non rilasciato entro 40 giorni
  
- ! **Nessuna limitazione** di responsabilità se la cessione è fatta in frode dei crediti tributari
  - La frode è presunta (salvo prova contraria) se contestazione penalmente rilevante nei 6 mesi
  
- ! N.B. Cassazione n. 5375 del 4.4.12
  - Nel processo tributario possono proporre ricorso solo i soggetti passivi dell'imposizione tributaria; perciò non può proporre ricorso il cessionario d'azienda che non è soggetto passivo bensì solo «responsabile d'imposta»

**L' ACE**

MDT

Master in Diritto Tributario (MDT)

Università L. Bocconi – 20 e 21 febbraio 2013

**Fabio Aramini, LL.M.**

**Partner**

Studio Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

## L'ACE

- ! Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal PN risultante dal relativo bilancio, senza l'utile
  
- ! Rilevano come variazioni in aumento:
  - I conferimenti in denaro
  - Gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili
  
- ! Rilevano come variazioni in diminuzione:
  - Le riduzioni del PN con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti
  - I corrispettivi per gli acquisti di partecipazioni in società controllate già appartenenti al gruppo
  - I corrispettivi per gli acquisti di aziende o di rami di aziende già appartenenti al gruppo → Non si distingue (stranamente) tra corrispettivi in denaro ed in natura → Cfr. Assonime circ. n. 17 del 2012, par. 3.1.4

## **La cessione di azienda**

Master in Diritto Tributario (MDT)  
Università L. Bocconi – 20 e 21 febbraio 2013

**Fabio Aramini, LL.M.**  
**Partner**

Studio Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

## Determinazione della plusvalenza e della minusvalenza

- La **plusvalenza** e la minusvalenza sono componenti del reddito d'impresa

Plusvalenza / Minusvalenza =	Valore di cessione realizzato (corrispettivo pattuito al netto di oneri accessori)	meno	Ultimo valore <b><u>fiscalmente</u></b> riconosciuto dei beni facenti parte dell'azienda (costo non ammortizzato dei beni)
---------------------------------	--	------	--

## La fiscalità del cedente

- ! Art. 86(2) e (3)
  - Concorrono alla formazione del reddito anche le **plusvalenze** delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso
  
- ! La plusvalenza ha sempre **natura “unitaria”**
  - Non è possibile scomporre la plusvalenza in più subcomponenti (e.g. se l’azienda è comprensiva di partecipazioni societarie con i requisiti *pex*) → Circ. 6/E del 13.2.06, par. 5.2

## La fiscalità del cedente (cont.)

- ! Aziende possedute **da meno** di **3 anni**
  - Tassazione per l'intero ammontare nell'esercizio di realizzo della plusvalenza
  
- ! Aziende possedute **da almeno 3 anni**
  - Tassazione per l'intero ammontare nell'esercizio di realizzo della plusvalenza o tassazione in quote costanti nell'esercizio di realizzo della plusvalenza e nei successivi ma non oltre il **quarto**
  - Nel caso di complessi aziendali acquisiti in regime di neutralità (fusioni, scissioni, conferimenti) si computa anche il periodo di possesso del dante causa

## La fiscalità del cedente (cont.)

- ! **No rateizzazione** nel caso di cessione dell'unica azienda dell'imprenditore individuale → Circ. 320/E del 19.12.97, par. 1.4.1.1
- ! L'ammontare tassato della plusvalenza può essere ridotto da eventuali **perdite** dell'esercizio o di esercizi precedenti

## La fiscalità del cedente (cont.)

- ! Minusvalenze → Art. 101(1)
  
- ! Art. 109(2)(a)
  - L'esercizio di **competenza** (sia nel caso di plusvalenze che di minusvalenze) è quello di **stipula** dell'atto di cessione **o** se diverso e **successivo** quello in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà

## Trasferimenti di azienda attraverso “permute neutrali”

- ! Art. 9(2) → regola
  
- ! Art. 86(2) → eccezione
  - Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti **un complesso o ramo aziendale**, e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito
  - Schema di D.Lgs. Istitutivo dell'IRES e parere commissione finanze vs. attuale formulazione Art. 86(2)
  
- ! *Ratio* → permute funzionali al rafforzamento e/o riorganizzazione dell'impresa? → perché solo se beni ammortizzabili?

## Cessione dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale

- ! L'imprenditore individuale può optare per la **tassazione separata**, se l'azienda è stata posseduta per più di **5 anni** → Art. 17(1)(g) e 21
  - Aliquota pari alla metà del reddito complessivo netto degli ultimi due anni

## Il trasferimento delle aziende in regime di neutralità (Art. 58 (1))

- † Il trasferimento di azienda per **causa di morte o per atto gratuito** non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa
- † L'azienda è assunta ai **medesimi valori fiscalmente riconosciuti** nei confronti del dante causa
- † I criteri di cui sopra si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi
- † Cfr. lo Studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 36 del 15.7.11

## Alcuni casi particolari

- ! La plusvalenza derivante dalla cessione dell'azienda è tassata come **reddito diverso** ex Art. 67:
  - Lett. h) → cessione dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, la quale risulta data in affitto o in usufrutto a terzi, al momento in cui si perfeziona la cessione
  - Lett. h-bis) → cessione dell'azienda ricevuta a titolo gratuito per successione o donazione, secondo il regime di neutralità fiscale di cui all'Art. 58

## La fiscalità del cessionario

- ! Cassazione n. 9950 del 16.4.08
  - E **sindacabile** la ripartizione del corrispettivo
  - Clausola contrattuale → indicare i beni
  - Perizia di stima

## Il trattamento del c.d. *badwill*

- † Iscrizione di un *badwill* in capo al cessionario, i.e., di un Fondo rischi ed oneri
  
- † Ris. n. 184/E del 25.7.07
  - Non si tratta di un fondo ma di una sopravvenienza attiva **tassabile** ai fini IRES quando il fondo viene rilasciato
  - L'utilizzo del fondo deve essere strettamente correlato alla manifestazione delle perdite e degli oneri a fronte dei quali è stato stimato ed iscritto, rimanendo **esclusa qualsiasi ipotesi di utilizzo discrezionale o arbitrario**, tale da farlo divenire di fatto mero strumento di pianificazione fiscale
  
- † Rilevanza ai fini IRAP? Correlazione?

## La cessione di azienda nei soggetti IAS qualificate come *business combination*

- ! Viene riconosciuta natura realizzativa a tutte le operazioni di *business combination* – IFRS 3
  - Operazioni che determinano il conseguimento da parte di un'impresa del controllo di una o più attività aziendali delle altre imprese partecipanti all'aggregazione
  - Purchase method
    - Cedente
      - ✓ La differenza a conto economico
    - Cessionario
      - ✓ Iscrive nello stato patrimoniale l'azienda acquisita per il corrispettivo
      - ✓ Se valore di acquisto < *fair value* la differenza è imputata a conto economico (e tassata → Assonime, Guida, doc. 1, p. 4.4.5)

La cessione di azienda nei soggetti IAS non qualificate come business combination

- ! L'IFRS 3 non si applica alle aggregazioni infragruppo (*under common control*)
  - Assirevi OPI (orientamenti preliminari) n. 1:
    - Continuità dei valori
    - Cedente
      - ✓ La differenza a patrimonio netto

## La cessione di azienda nei soggetti IAS non qualificate come business combination

- ✓ La riserva di patrimonio netto mantiene la natura di **componente positivo di reddito** e viene assoggettata a tassazione mediante apposita variazione in aumento del risultato di esercizio in sede di dichiarazione dei redditi
- ✓ Art. 4(3) D.M. 1.4.09 n. 48: per le operazioni di cessione di azienda *“rileva il regime fiscale disposto dal testo unico, anche ove dalla rappresentazione in bilancio non emergano i relativi componenti positivi e negativi...”*

## La cessione di azienda nei soggetti IAS non qualificate come business combination (cont.)

- † L'IFRS 3 non si applica alle aggregazioni infragruppo (*under common control*)
  - Assirevi OPI (orientamenti preliminari) n. 1:
    - Continuità dei valori
    - Cessionario
      - ✓ La società cessionaria dovrebbe rettificare il patrimonio netto con una **riserva negativa**
      - ✓ Art. 4(3) D.M. 1.4.09 n. 48: per le operazioni di cessione di azienda *“rileva il regime fiscale disposto dal testo unico, anche ove dalla rappresentazione in bilancio non emergano... attività o passività fiscalmente rilevanti”*
      - ✓ Prospetto di raccordo

La cessione di azienda nei soggetti IAS non qualificate come business combination (cont.)

- † L'IFRS 3 non si applica alle aggregazioni infragruppo (*under common control*)
  - Assirevi OPI (orientamenti preliminari) n. 1:
    - Purchase method solo se le aggregazioni hanno una significativa influenza sui flussi di cassa futuri dell'azienda trasferita

## IRAP

- ! Non dovuta considerando il carattere straordinario

## IVA

- ! Operazione **fuori campo** IVA ai sensi dell'Art. 2(3)(b) del D.P.R. 633/1972

## Imposta di registro

- ! Obbligo di registrazione entro 20 gg. dalla stipula dell'atto
- ! Applicazione dell'**imposta proporzionale** (Artt. 1 e 2 della Tariffa del D.P.R. 131/86) → indicare il valore dei beni.
- ! In generale:
  - **3%** beni mobili o altri diritti (incluso l'avviamento)
  - **7%** fabbricati e relative pertinenze
  - **8%** terreni edificabili
  - **8/15%** terreni agricoli
- ! Applicazione delle aliquote al netto delle **passività** (Art. 23(4) della Tariffa del D.P.R. 131/86) da imputare **proporzionalmente** e non sulla base del principio di inerenza (e.g., mutuo ipotecario)

## Esempio di scomputo delle passività

Descrizione	Valori
Valore del fabbricato (80%)	4.000
Valore altri beni (20%)	1.000
Passività accollate dal cessionario (mutuo ipotecario)	(2.000)
Valore netto	3.000
Valore del fabbricato al netto del 80% delle passività su cui applicare l'aliquota del 7%	$4.000 - (2.000 \times 80\%) = 2.400$
Valore degli altri beni al netto del 20% delle passività su cui applicare l'aliquota del 3%	$1.000 - (2.000 \times 20\%) = 600$

## Imposta di registro (cont.)

- ! Base imponibile (Art. 41 e 51(1) e (4) del D.P.R. 131/86)
  - Valore dichiarato o il corrispettivo pattuito o il maggiore
  
- ! Valore dichiarato o il corrispettivo pattuito o il maggiore sono solo la **base imponibile provvisoria**
  - Il riferimento è sempre al valore venale → (Art. 51(2) del D.P.R. 131/86)

## Imposta di registro (cont.)

- ! Base imponibile (Art. 51(4) del D.P.R. 131/86)
  - Il valore è sempre controllato dall'Ufficio
  
- ! Rettifica del valore dell'**avviamento** da parte degli uffici del registro con la seguente formula (comunicazione di servizio dell'Agenzia delle entrate n. 52 del 25.7.03 che richiama il non più vigente Art. 2(4) del DPR 460/96):
  - $\text{Avviamento} = \% \text{ redditività nell'anno di cessione} \times \text{media ricavi ultimi 3 periodi} \times \text{coefficiente fisso pari a 2 (in certi casi) o 3}$
  - $\% \text{ redditività} \geq \text{reddito d'impresa/ricavi accertati o dichiarati}$

## Esempio di calcolo dell'avviamento

ANNO	REDDITO IMPONIBILE (A)	RICAVI IMPONIBILI (B)	% DI REDDITIVITA' (A:B)
2009	70.000	1.500.000	4,67%
2010	90.000	1.800.000	5,00%
2011	100.000	2.000.000	5,00%
2012	110.000	2.500.000	4,40%
	Media 3 anni precedenti la cessione	1.766.667	

- Avviamento = 4,40% x 1.766.667 x 3 = 233.200

## Imposta di registro (cont.)

- ! L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve essere notificato entro il termine di decadenza di **2 anni** dal pagamento dell'imposta proporzionale (Art. 76(1-bis) del D.P.R. 131/86)

## Imposta di registro (cont.)

- ! Possibile impatto di una rideterminazione del valore effettuato ai fini dell'imposta di registro nel settore delle imposte dirette?
- ! **Diversa base imponibile** (ris. n. 9 del 1.7.80)
  - Imposta di registro → la base imponibile è data dal valore di mercato a prescindere dalle pattuizioni intercorse
  - IRES → la base imponibile è determinata dalla differenza tra corrispettivo pattuito e costo fiscalmente riconosciuto

## Imposta di registro (cont.)

- ! Accertamento sulla base di **fatti certi o presunzioni gravi, precise e concordanti** ex artt. 39 e 40 del DPR 600/73
  - Non è sufficiente un mero rinvio all'accertamento fatto ai fini dell'imposta di registro senza ulteriori elementi di prova
    - Norma di comportamento n. 171 AIDC
    - Studio 81-2009/T, par. 8.1, Commissions studi tributari del Consiglio Nazionale del Notariato

## Imposta di registro (cont.)

- ! In giurisprudenza esistono numerosi orientamenti contrari
  - E' onere probatorio del contribuente di superare la presunzione, anche con ricorso ad elementi indiziari, di corrispondenza tra incassato e valore di mercato ai fini dell'imposta di registro
    - Cass. n. 21661 del 9.10.06
    - Cass. n. 19830 del 18.7.08
    - Cass. n. 18705 del 23.8.10
    - Cass. n. 5078 del 2.3.11
  - Clausole contrattuali di informazione reciproca

## Il preliminare di acquisto e l'imposta di registro

### ! Imposta di registro

- Se non è previsto alcun importo → 168 Euro → Art. 10 Tariffa Parte I
- Se è prevista una caparra confirmatoria → 0,5% → Nota Art. 10 Tariffa Parte I e Art. 6
- Se è previsto un acconto di prezzi → 3% → Nota Art. 10 Tariffa Parte I e Art. 9

- ! L'imposta versata in sede di preliminare va a **diminuire** quella che risulta successivamente dovuta sul contratto definitivo di compravendita

## La cessione del marchio ai fini dell'imposta di registro e dell'IVA

### ! Cass. n. 4974 del 1.4.03

- La cessione del marchio fatta anche contestualmente all'azienda dovrebbe essere assoggettata ad IVA e non a registro
  - Tesi non condivisibile
  - In senso contrario
    - Ris. n. 48 del 3.4.06
    - Norma di comportamento n. 158 AIDC

## Imposte ipotecarie e catastali

- ! Applicabili, in caso vi siano immobili nell'azienda ceduta rispettivamente del **2%** e dell'**1%** → circ. n. 12/E del 11.3.11
  - Art. 10 del D.P.R. n. 347/90
  - Art. 1-bis della Tariffa del D.P.R. n. 347/90
  
- ! Secondo l'Amministrazione finanziaria (e la Cassazione) la base imponibile va assunta **al lordo delle passività**
  - Cass. n. 15046 del 5.6.02
  - Cass. n. 10846 del 11.2.03
  - Circ. n. 25/E del 30.5.05
  - Ris. n. 145/E del 5.10.05

## Aspetti contabili dell'operazione di cessione di azienda

### Scritture contabili della società cedente

\_\_\_\_\_ d \_\_\_\_\_  
Diversi a Diversi  
Crediti verso il cessionario  
Passività  
a Attività  
a Plusvalenze

- ! Se la plusvalenza è rateizzata, occorrerà iscrivere le imposte differite passive (ai fini IRES)

### Scritture contabili della società cessionaria

- ! La società cessionaria acquista i beni a saldi chiusi

## I debiti tributari (Art. 14 D.Lgs. 472/97)

- ! ... (rimando a quanto già detto per il conferimento)...

**L' ACE**

MDT

Master in Diritto Tributario (MDT)

Università L. Bocconi – 20 e 21 febbraio 2013

**Fabio Aramini, LL.M.**

**Partner**

Studio Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

## L'ACE

- ! ... (rimando a quanto già detto per il conferimento)...

## **Il conferimento di partecipazioni di controllo e collegamento e lo scambio di partecipazioni**

Master in Diritto Tributario (MDT)  
Università L. Bocconi – 20 e 21 febbraio 2012

**Fabio Aramini, LL.M.**  
**Partner**

Studio Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

## Quadro normativo

- ! Art. 9
- ! Art. 86
- ! Art. 87
- ! Art. 101
- ! Art. 175
- ! Art. 177
- ! Artt. 178, 179

## Art. 175 – Il conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento

### ! Presupposti soggettivi

#### ! **Soggetto conferente e conferitario**

- Tutti i soggetti titolari di reddito di impresa residenti in Italia

#### ! **Soggetto conferito**

- Residente o non residente

## Art. 175 – Il conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento

### ! Presupposti oggettivi

- ! Partecipazioni di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c.
  - Controllo di diritto, di fatto (influenza dominante) e collegamento
    - Non rileva il controllo contrattuale
    - Non rileva il controllo indiretto

## Art. 175 – Il conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento

### ! La disciplina

#### ! Plusvalenza

- Regime di tassazione controllato: ris. n. 60/E del 22.2.08
  - Corrispettivo pari al maggiore tra
    - Valore contabile nel bilancio del conferente
    - Valore contabile nel bilancio del conferitario
  - Successiva applicazione degli artt. 86 ed 87
    - Ris. n. 60/E del 22.2.08

#### ! Riferimento all'art. 86


- Si applica solo se plusvalenza
  - Titoli iscritti tra le immobilizzazioni per i soggetti non IAS
    - Non “*held for trading*” per i soggetti IAS
- Diversamente: artt. 9 e 101

## Art. 175 – Il conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento

### ! Disposizione anti elusiva – comma 2

- ! Si applica il valore normale (art. 9) se:
  - Conferimento di partecipazioni senza in requisiti dell'esenzione
  - Per ottenere partecipazioni con i requisiti dell'esenzione (ad eccezione della lett. a)
  
- ! La norma non copre tutti i casi di possibile **elusione** fiscale
  - Circ. n. 36/E del 4.8.04

Art. 177 – lo scambio di partecipazioni mediante conferimento



## Art. 177 – lo scambio di partecipazioni mediante conferimento

### ! Presupposti soggettivi

#### ! **Soggetti conferente**

- Residente o non residente anche non esercente attività d'impresa

#### ! **Soggetto conferitario**

- Art. 73, comma 1, lettera a) e b)

#### ! **Soggetto conferito**

- Art. 73, comma 1, lettera a) e b)

## Art. 177 – lo scambio di partecipazioni mediante conferimento

### ! Presupposti oggettivi

- ! Acquisto del controllo ovvero incremento in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario ex art. 2359, comma 1, n. 1
  - Pluralità di soggetti in veste di scambianti
    - Possibile, ma con un progetto unitario
      - Risposta ad interpello n. 954-739/06 (prot. 2006/170857) del 22.11.06

Art. 177 – lo scambio di partecipazioni mediante conferimento

! La disciplina

- ! Aumento di capitale nella conferitaria non può eccedere il costo fiscale


## Art. 177 – la posizione dell'Amministrazione Finanziaria

- ! Ris. n. 57/E del 22.3.07 – ris. n. 446 del 18.11.08
  - Non possibile se soci sono gli stessi in assenza di una ragione economica
  
- ! Circ. Assonime n. 20 del 12.4.07
  
- ! Circ. A(I)DC n. 170/08
  
- ! Sentenza della Corte di Giustizia C-28/95, *Leur-Bloem*, del 17.7.97
  
- ! Circ. 33/E del 17.6.10 → cambio di orientamento

## Articoli 175 e 177(2) a confronto

- ▮ Sovrapposizione con l'art. 175?
  - Diverso ambito applicativo
  - L'art. 177(2) prescinde dalla percentuale delle partecipazioni
  - Il valore di realizzo

Art. 177 – lo scambio mediante permuta



## Art. 177 – lo scambio di partecipazioni mediante permuta

### ! Presupposti soggettivi

#### ! Soggetti scambianti (i soci)

- Nessun requisito: possono essere UE o extra UE

#### ! Soggetto acquirente

- Deve essere una S.p.A. o S.a.p.A.
  - Solo tali soggetti possono detenere azioni proprie
  - Errore nel riferimento all'Art. 73, lett. b)

#### ! Soggetto scambiato

- Art. 73, comma 1, lettera a) e b)

## Art. 177 – lo scambio di partecipazioni mediante permuta

### ! Presupposti oggettivi

- ! Acquisto o integrazione del controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1
  - Pluralità di soggetti in veste di scambianti
    - Possibile, ma con un progetto unitario
      - Circ. 320/E del 19.12.07

## Art. 177 – lo scambio di partecipazioni mediante permuta

### ! La disciplina

- ! Il costo delle azioni o quote date in permuta **deve essere attribuito alla azioni ricevute**: circ. 320/E del 19.12.07
  - Differenza con gli scambi di partecipazione comunitari?
    - Ris. 159/E del 25.7.03 vs. ris. n. 190/E del 13.12.00
  
- ! Il **conguaglio in denaro** è assoggettato a tassazione secondo le regole ordinarie
  - Differenza con gli scambi di partecipazione comunitari che prevedono il limite del conguaglio al 10%
    - Circ. 320/E del 19.12.07: purché non sia tale da snaturare l'operazione

## Art. 177 – lo scambio di partecipazioni mediante permuta e conferimento

### ! Disposizione anti elusiva – comma 3

- ! Si applica il valore normale (art. 9) se (ris. n. 60/E del 22.2.08):
  - Conferimento di partecipazioni senza in requisiti dell'esenzione
  - Per ottenere partecipazioni con i requisiti dell'esenzione (ad eccezione della lett. a)
  
- ! La norma non copre tutti i casi di possibile **elusione** fiscale
  - Circ. n. 36/E del 4.8.04

## **La rivalutazione delle partecipazioni**

MDT

Master in Diritto Tributario (MDT)

Università L. Bocconi – 20 e 21 febbraio 2013

**Fabio Aramini, LL.M.**

**Partner**

Studio Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

## La rivalutazione delle partecipazioni

- ! Art. 1(473) L. 228/12 (legge di stabilità 2013)
- ! Partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati detenute al 1 gennaio 2013
- ! Perizia entro il 30 giugno 2013
- ! Imposta sostitutiva del 2 / 4% da pagare entro il 30 giugno 2013
  - Possibilità max 3 rate con interessi del 3%

## **La Tobin tax (cenni)**

MDT

Master in Diritto Tributario (MDT)

Università L. Bocconi – 20 e 21 febbraio 2013

**Fabio Aramini, LL.M.**

**Partner**

Studio Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

## Imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) – cenni

- † Art. 1(491-500) della L. n. 228/2012 → dal 1.3.2013
- † Si applica, *inter alia*, ai
  - **Trasferimenti di proprietà di azioni** ed altri strumenti finanziari partecipativi ex art. 2346(6) c.c. emessi da società residenti in Italia nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente
- † L'imposta è calcolata sul valore della transazione ed è pari:
  - **Allo 0,2%, elevata per il 2013 allo 0,22%**
  - Allo 0,10% elevata per il 2013 allo 0,12% per i trasferimenti che avvengono in mercato regolamentati (Borse) e sistemi multilaterali di negoziazione

## Imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) – cenni (cont.)

- † Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, **ovvero il corrispettivo versato**
- † L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti
- † **La Tobin tax è dovuta dall'acquirente** e viene versata in via prioritaria dalle banche, società fiduciarie e imprese di investimento che intervengono nelle operazioni, entro il 16 del mese successivo a quello di trasferimento della proprietà

## Imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) – cenni (cont.)

- ! Imposta non deducibile da IRPEF, IRES ed IRAP
- ! Esclusione dell'imposta:
  - Per le transazioni tra società tra cui esiste un rapporto di controllo di natura partecipativa (escluso pertanto il rapporto contrattuale) di cui al comma 1, nn. 1) (maggioranza dei voti) e 2) (voti sufficienti per influenza dominante) e comma 2 (indiretto), dell'art. 2359 c.c., ovvero
  - A seguito di operazioni di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni da indicare nel decreto di attuazione

## **Altre considerazioni**

MDT

Master in Diritto Tributario (MDT)

Università L. Bocconi – 20 e 21 febbraio 2013

**Fabio Aramini, LL.M.**

**Partner**

Studio Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

## Autonoma tassazione per le clausole di garanzia legate alla cessione di azioni

- ! Art. 21(1) del DPR 131/86
  - «Se un atto contiene **più disposizioni** che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto»
  
- ! Cass. N. 17948 del 19.10.12
  - La tassazione unica presuppone che il collegamento non dipenda dalla volontà delle parti, ma sia, con carattere di oggettiva causalità, connaturato alle convenzioni stesse
  - La cessione delle azioni ha come oggetto «immediato» la partecipazione e solo «mediato» il patrimonio → Per questo, la garanzia sul patrimonio deve essere espressamente pattuita diversamente che nel caso di cessione di azienda

## Autonoma tassazione per le clausole di garanzia legate alla cessione di azioni (cont.)

- Autonomo assoggettamento ad **imposta di registro** con l'aliquota del **3%** ex art. 9 della Tariffa del DPR 131/86
  - Stipulazione delle garanzie con scambio di corrispondenza?

## **Esemplificazioni**


Master in Diritto Tributario (MDT)  
Università L. Bocconi – 20 e 21 febbraio 2013

**Fabio Aramini, LL.M.**  
**Partner**

Studio Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

Caso 1: conferente e conferitario non residenti

Caso 1a: conferente UE – conferitario UE azienda ITA



Art. 176

Art. 178(1)(d)

Art. 180?


Caso particolare

- Conferimento dell' "intera" stabile organizzazione
  - Assonime circ. n. 51 del 12.9.08, par. 1.3.3

Caso 1: conferente e conferitario non residenti


Caso 1b: conferente UE – conferitario UE azienda non ITA

Di norma non rilevante



Caso 1: conferente e conferitario non residenti

Caso 1c: conferente UE – conferitario non UE azienda ITA



Art. 176


Caso particolare

- Conferimento dell' "intera" stabile organizzazione
  - Assonime circ. n. 51 del 12.9.08, par. 1.3.3

Caso 1: conferente e conferitario non residenti


Caso 1d: conferente UE – conferitario non UE azienda non ITA

Di norma non rilevante



Caso 1: conferente e conferitario non residenti

Caso 1e: conferente non UE – conferitario UE azienda ITA



Art. 176


Caso particolare

- Conferimento dell' "intera" stabile organizzazione
  - Assonime circ. n. 51 del 12.9.08, par. 1.3.3

Caso 1: conferente e conferitario non residenti


Caso 1f: conferente non UE – conferitario UE azienda non ITA

Di norma non rilevante



Caso 1: conferente e conferitario non residenti

Caso 1g: conferente non UE – conferitario non UE azienda ITA



Art. 176


Caso particolare

- Conferimento dell' "intera" stabile organizzazione
  - Assonime circ. n. 51 del 12.9.08, par. 1.3.3

Caso 1: conferente e conferitario non residenti

Caso 1h: conferente non UE – conferitario non UE azienda non  
ITA

Di norma non rilevante




Caso 1: conferente e conferitario non residenti

Caso 1i: conferente UE – conferitario UE (stesso Stato) azienda  
ITA

Art. 176

Caso particolare


- Conferimento dell' "intera" stabile organizzazione
  - Assonime circ. n. 51 del 12.9.08, par. 1.3.3



Caso 1: conferente e conferitario non residenti

Caso 1I: conferente UE – conferitario UE (stesso Stato) azienda non ITA

! Di norma non rilevante




Caso 1: conferente e conferitario non residenti

Caso 1m: conferente non UE – conferitario non UE (stesso Stato) azienda ITA

Art. 176

Caso particolare


- Conferimento dell' "intera" stabile organizzazione
  - Assonime circ. n. 51 del 12.9.08, par. 1.3.3



Caso 1: conferente e conferitario non residenti


Caso 1n: conferente non UE – conferitario non UE (stesso Stato)  
azienda non ITA

! Di norma non rilevante



Caso 2: conferente non residente e conferitario residente


Caso 2a: conferente UE – conferitario ITA azienda ITA



- ! Art. 176
- ! Caso particolare
  - Conferimento dell' "intera" stabile organizzazione
    - Assonime circ. n. 51 del 12.9.08, par. 1.3.3
- ! Rientra nella fattispecie la cd incorporazione della stabile organizzazione
- ! Art. 178(1)(c)
- ! Art. 180?

Caso 2: conferente non residente e conferitario residente

Caso 2b: conferente UE – conferitario ITA azienda non ITA



Art. 176?

- No: azienda non in Italia


Valori di “carico” della stabile organizzazione da parte di ItaCo?

- Ris. n. 67/E del 30.3.07
- Ris. n. 345/E del 5.8.08
- Ris. del consiglio UE del 2.12.08

Art. 178(1)(c)

- Se si rispettano i requisiti soggettivi
- Secondo alcuni Autori , il richiamo all’Art. 176 comporterebbe il riconoscimento ai fini italiani di un pregresso valore fiscale estero


Caso 2: conferente non residente e conferitario residente  
Caso 2c: conferente non UE – conferitario ITA azienda ITA



- † Art. 176
- † Caso particolare
  - Conferimento dell' "intera" stabile organizzazione
    - Assonime circ. n. 51 del 12.9.08, par. 1.3.3
- † Rientra nella fattispecie la cd incorporazione della stabile organizzazione

Caso 2: conferente non residente e conferitario residente


Caso 2d: conferente non UE – conferitario ITA azienda non ITA



- Art. 176?
  - No: azienda non in Italia
- Valori di “carico” della stabile organizzazione da parte di ItaCo?
  - Ris. n. 67/E del 30.3.07
  - Ris. n. 345/E del 5.8.08
  - Ris. del consiglio UE del 2.12.08

Caso 3: conferente residente e conferitario non residente

Caso 3a: conferente ITA – conferitario UE azienda ITA




Art. 176

Art. 178(1)(c)

Art. 180

Caso 3: conferente residente e conferitario non residente


Caso 3b: conferente ITA – conferitario UE azienda non ITA



- ! Art. 176?
  - No: azienda non in Italia
- ! Art. 178(1)(c)
- ! Art. 179
  - *Notional vs. actual tax credit*

Caso 3: conferente residente e conferitario non residente  
Caso 3c: conferente ITA – conferitario non UE azienda ITA


Art. 176



Caso 3: conferente residente e conferitario non residente


Caso 3d: conferente ITA – conferitario non UE azienda non ITA

- Art. 176?
  - No: azienda non in Italia




## Caso 4: conferente e conferitario residenti

Caso 1: si applica



Conferimento  
di ramo di  
azienda  
situato in  
Italia

Caso 2: si applica



Conferimento  
di ramo di  
azienda  
situato  
all'estero